

Abstract prof. MARIO VARVARO

– COME PUÒ CONTRIBUIRE LA PROSPETTIVA STORICA AL DIBATTITO SULLA LEGITTIMITÀ DELLA TORTURA?
ABSTRACT

Soprattutto dopo la strage dell'11 settembre 2001 ci si chiede se il ricorso a tecniche di coercizione fisica e morale nei confronti di singoli individui possa profilarsi come il male minore rispetto a pericoli che coinvolgano la sicurezza di un intero Stato o di un altro gruppo di individui che si trovino in pericolo e dunque considerarsi legittimo. Nell'ordinamento tedesco, proveniente da un'esperienza come quella del nazionalsocialismo, resta ben saldo il divieto assoluto di ricorrere alla tortura sia nella legge fondamentale (GG Art. 104) e sia nel codice di procedura penale (StPO § 136a), divieto che trova fondamento nel rispetto della dignità umana. I casi in cui si profilerebbe la possibilità di un contemperamento con il diritto alla vita o la dignità umana di altri soggetti, infatti, si porrebbero comunque in contrasto con la cd. Objektformel che impedisce di considerare la persona come un oggetto delle sue attività.

In Italia solo con la legge 14 luglio 2017 n. 110 sono stati introdotti nel codice penale l'art. 613-bis (Tortura) e l'art. 613-ter (Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura), e si aggiunta un'apposita disposizione all'art. 191 c.p.p. (Prove illegittimamente acquisite), il comma 2-bis, che sancisce la inutilizzabilità di informazioni o dichiarazioni ottenute mediante tortura.

Il dibattito sulla legittimità della tortura come strumento diretto ad accertare la verità in casi eccezionali è ancora molto acceso e potrebbe avvantaggiarsi di un contributo proveniente da approfondimenti condotti in prospettiva storica sulle diverse risposte che l'ordinamento giuridico ha dato a seconda dei singoli quadri di riferimento. Proprio nel corso della lunga esperienza del diritto romano, che abbraccia un lungo arco di secoli in cui si sono succeduti assetti 'costituzionali' assai diversi fra loro, è possibile verificare ex post come la posizione degli individui rispetto alla 'autorità statale' incida sulla possibilità di configurare eccezioni ritenute giuridicamente legittime rispetto al divieto di ricorrere alla tortura.

Dare profondità storica al dibattito, da questo punto di vista, consente di portare alla luce la debolezza delle impostazioni che inducono a far percepire come legittimo il ricorso alla tortura senza tuttavia esplicitarne il legame con postulati insiti nei relativi contesti di riferimento e che andrebbero invece coinvolti nella discussione del tema sul piano giuridico.